

Il diritto d'asilo

Una declinazione del potere sovrano

Floriana D'Aranno

IL DIRITTO D'ASILO

Una declinazione del potere sovrano

BOOK
SPRINT
E D I Z I O N I

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2023
Floriana D'Aranno
Tutti i diritti riservati

A me...

*A mio padre,
amorevole compagno di vita
e faro nei miei innumerevoli cedimenti.*

*A mia madre,
alle sue colorate incitazioni d'amore.*

*A mia sorella
ed ai miei nipoti, Samuele e Giorgia
tessere di un intimo indissolubile legame.*

*Ad Alike e Kai
le mie fondamenta.*

Introduzione

Il presente elaborato prende spunto dalla perdurante attualità della tematica del “diritto di asilo”, dall’errore sotteso dall’evocazione mass-mediatica del concetto, dall’impiego alla sua divulgazione, privo di qualsivoglia fondamento giuridico, consistendo piuttosto in un richiamo ad altri istituti giuridici ed in primis il rifugio.

L’interesse a ciò rivolto, non è confinato al tenore atecnico rivestito dall’ingresso del lemma nell’ambito del linguaggio giornalistico o all’espressione idiomatica frequentemente adoperata da inesperti ed ignari della sede naturale dell’istituto, l’apprezzamento si prefigge uno scopo scientifico che pone l’accento sulle nefaste conseguenze che si dispiegano aldilà del profano.

Con specifica attenzione all’asilo costituzionale disegnato nell’ordinamento italiano, la mancata fedeltà al dato giuridico non produce isolatamente un inquinamento nel dibattito pubblico, ma consacra la più onerosa conseguenza di una voluta opera di sistematica “neutralizzazione” dell’asilo, redatta dai soggetti istituzionali deputati ai lavori di diritto, afferenti cioè alla sua creazione ed applicazione.

Nonostante infatti il 3° comma dell’art. 10 Cost, accogla la più ampia ed esclusiva formulazione del diritto di asilo, almeno con riferimento al panorama europeo, alla stessa non si è mai data attuazione per effetto dell’inerzia del legislatore a cui si ascrive altresì l’azione combinata dell’impropria assimilazione al rifugio sintetizzabile nella “funzionalizzazione” del primo al secondo, con il risultato della commutabilità del contenuto legale e dell’iter prescritto per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Icto oculi si palesa la ratio sottesa all'apparentemente inafferabile sovrapposizione "spuria" dell'asilo al rifugio, meglio declinabile, stante l'ampia cornice testuale del dettato Costituzionale rispetto alla portata che la Convenzione di Ginevra del 1951 attribuisce allo status di rifugiato, come impropria "politicizzazione" della materia. La causa primaria della *fictio iuris*, è connessa alla paura dello straniero, al timore di dover accogliere nel nostro territorio un numero potenzialmente elevato di asilati, è il frutto di una trama politica impegnata a tessere quell'apparente imprecisione lessicale, *un favor* alla prassi a congedo del dato normativo.

La strumentalizzazione politica del diritto di asilo, attuata per mezzo della riconduzione ad un istituto quale il rifugio, certamente meno ampio ed inclusivo a sacrificio altresì della sua natura "umanitaria", è il filo conduttore della mancata attuazione dell'asilo costituzionale.

Per quanto sostenuto nel prologo della presente introduzione, l'atteggiamento mediatico quindi è sussumibile di essere configurato come un contegno commemorativo di un diritto che non esiste, in quanto l'esistenza di un diritto deriva dalla sua tutela in concreto. Il capro espiatorio non è assunto con riferimento al superficiale puntiglio lessicale, è bensì circoscritto alla condizione sostanziale di una moltitudine di soggetti che nel nostro Stato, in ragione della mancata rispondenza ai requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, si vede negata anche quella protezione cui sarebbero pienamente titolari in funzione del diritto di asilo chiaramente sancito dall'art. 10, c.3, Cost.

La declinazione italiana dell'asilo, esorbitando da qualsiasi seppure minima ambizione di completezza è espressione di un frammento del costellato carattere del diritto d'asilo, che affonda le proprie origini nei primordi dell'umanità, e che, nel corso della sua storia millenaria, ha subito ripetuti stravolgimenti ove però ogni tappa evolutiva è accomunata dalla costante impossibilità di ricondurlo ad un unico "modello".

La mancata identificazione di una definita fisionomia dell'asilo è la specificazione della sua irriducibile natura "relativa", ed in ossequio con tale versatilità in accordo con la mutevolezza spazio temporale, assurge al paradigma rispondente a differenti esigenze storico-culturali che rivelano l'effettiva discrasia tra la pratica antica e la dimensione attuale.

Tali considerazioni impongono la giusta prudenza nel delineare un'impostazione logica e consequenziale, nello sviluppo della struttura della presente disamina, assumendo come cardine, al primo capitolo la ricostruzione storica dell'istituto dell'asilo nelle epoche e nelle esperienze che maggiormente hanno contribuito a che esso assumesse la sua attuale configurazione.

L'esamina dalle forme primigenie, dagli albori della tradizione religiosa greca, latina ed infine, anche in quella ebraico-cristiana ove l'asilo si ascrive a manifestazione "divina", prerogativa e concessione degli dei, dimostra che esse già contenessero il seme della successiva evoluzione di quella che sarebbe progressivamente divenuta la moderna dimensione "laica": agli dei greci di antica memoria si sono infatti sostituiti gli Stati moderni.

Dall'exkursus emergono imponenti parallelismi con temi odierni, allora come ora, l'asilo si pone da spartiacque, tra la necessità di riconoscere protezione all'individuo che fugge dalla persecuzione e il diritto degli Stati di limitare l'ingresso nel proprio territorio agli stranieri.

È sull'onda dell'attuale emergenza migratoria che corre l'obbligo per il giurista di interrogarsi sull'esistenza e la portata del diritto di asilo, ripercorrendo una questione annosa e fortemente dibattuta in dottrina: esiste un diritto individuale all'asilo tale da limitare la sovranità degli Stati e quindi il potere discrezionale che questi hanno di concedere o no la protezione?

L'esito del percorso storico attesta l'irriducibilità dell'asilo alla categoria dei "diritti", costituendo, al più, una "facoltà dello Stato", conclusione questa, che ha impresso il segno di rotta della trattazione verso lo studio delle uni-

che fonti che presupponendo naturaliter la cessione di una quota di sovranità da parte delle singole entità statali, potrebbero potenzialmente arginarne l'assoluto arbitrio nella concessione di un asilo che, così come lo si è sin qui descritto, è una graziosa concessione.

È con questo proposito che si è affrontata l'analisi in materia di asilo sulla disciplina multilivello e sui differenti inquadramenti giuridici di tutela, sul terreno internazionale e successivamente a livello comunitario, nella cui disciplina segnatamente è stato rinvenuto l'humus di quel disordine logico-terminologico tra asilo e rifugio, che, proprio in Italia ha poi prodotto le sue più nefaste conseguenze.

L'asservimento della materia alla discrezionalità di ciascuno Stato, comporta, la necessità di riconoscere l'asserito carattere relativo dell'asilo e cioè che esistono tante declinazioni dell'istituto, quanti sono gli Stati che, nell'esercizio del proprio potere sovrano decidano di riconoscerne l'esistenza, nonché l'attenzione rivolta alle declinazioni nazionali deriva, non solo per l'ovvietà dell'appartenenza di chi scrive, ma è tale in quanto l'Italia rappresenta l'emblema delle criticità tratteggiate, di una crisi che lungi dall'esaurirsi in un proprium italico che interessa invece l'istituto nella "globalità" delle sue manifestazioni nazionali.

Lo scopo originario della disciplina dell'asilo, ovvero offrire protezione a coloro che non la ricevono nel proprio stato di origine, si è preservato o la disciplina è stata "strumentalizzata" per raggiungere scopi ulteriori?

Capitolo I

L'evoluzione del diritto d'asilo: dalla prerogativa "teocentrica" alla prerogativa "statale"

1. L'Asilo religioso

1.1. *L'Asilo Greco*

Nella sua configurazione originaria la dignità di "diritto" dell'asilo classico è propriamente diritto/potere della divinità di concedere protezione a colui che si fosse rifugiato in un luogo sacro, come diretta conseguenza dell'intangibilità del luogo stesso e non diritto della persona, in funzione della sua condizione umana, ad ottenere in determinate circostanze ed a certe condizioni una qualche forma di protezione con la quale rimaneva al riparo dalla giustizia secolare, quale che fosse la sua colpa. L'uomo in quanto tale non era "soggetto" di un'autonoma pretesa di protezione, ma "oggetto", peraltro mediato ed accidentale, della protezione divina. Le prime manifestazioni dell'asilo, sostanzialmente individuabili nella Grecia antica, hanno un carattere religioso-sacrale sostanzialmente privo di una dimensione di natura giuridica; connotazioni che mettono in luce la forte discussione sulla riconduzione dell'istituto alla categoria dei "diritti" propriamente detti.

La sostanziale irrilevanza del soggetto-uomo nell'antica nozione di asilo trova numerose conferme di natura animistica, ed in primo luogo, deve considerarsi che, secondo le

credenze religiose del tempo, le conseguenze della violazione di un luogo sacro, ossia la vendetta degli dei, non ricadevano sul solo soggetto che se ne fosse reso diretto artefice, ma su tutta la comunità di cui questi faceva parte.¹

I luoghi sacri costituivano dunque un simbolo del potere divino, cosicché violare l'integrità fisica di colui che in essi si fosse rifugiato non avrebbe costituito un'offesa ad una presunta, ed allora non esistente, intangibilità della vita umana, bensì un vero e proprio *crimen lesae maiestatis*.²

L'origine etimologica del termine Asilo rivela l'attribuzione dell'intangibilità al sito di culto, quale pertinenza del Dio³ a cui era dedicato: esso deriva dal sostantivo "Asylum" forma latina del greco antico "asylon", espressione composta dalla particella *a* e dal sostantivo *sylon* che a sua volta deriva dal verbo *sylân*, con cui si indicava l'azione predatoria dei pirati e successivamente qualsiasi tipo di offesa arrecata a cose o persone, qualcosa che non può essere preso o catturato.⁴

Il lemma indica tutti i luoghi in cui era data protezione a chiunque vi si rifugiasse, l'intangibilità scaturente dall'asilo veniva assicurata a qualunque persona o oggetto, così come dimostrano le numerose testimonianze storiche che indicano come i templi e gli altri luoghi di culto fossero spesso utilizzati dai privati per depositarvi oggetti di valore e dai governanti per custodirvi il tesoro della città. Impossessarsi di uomini o cose, costituiva un sacrilegio del tempio consacrato, un principio generale valido per ogni tempo ed individuo.

La prassi dell'antica Grecia di concedere protezione sia ai giusti che ai malvagi inizia ad essere disapprovata poiché in forte contrasto con le concezioni della certezza del diritto, ritendo invece che il beneficio andasse riservato solo agli uomini giusti e perseguitati: a tal proposito si ram-

¹ F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, Carrocci, 2011, p. 20.

² F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, Carrocci, 2011, p. 21.

³ F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, Carrocci, 2011, p. 11.

⁴ F. LANZERINI, *Asilo e diritti umani, L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto Internazionale*, Giuffrè, 2009, p. 11.